

## Gare gas, Cds conferma: porzioni di rete a GPL vanno escluse dal rimborso

Le porzioni alimentate a GPL delle reti oggetto di gara d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale non vanno considerate nel valore di rimborso per gli impianti dovuto dal gestore entrante a quello uscente. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato in una sentenza pubblicata oggi, che, respingendo un ricorso in appello di Italgas, conferma la valutazione fatta già in primo grado dal Tar di Firenze in relazione al caso di Villafranca Tirrena ([v. Staffetta 27/02/17](#)).

Quest'ultimo Comune, nel calcolare il VIR ai fini della gara per l'ambito territoriale minimo (Atem) di Massa Carrara, aveva escluso la porzione alimentata a GPL anziché a gas naturale. Una decisione contestata da Italgas, gestore uscente, ma giudicata ora corretta anche dal Consiglio di Stato, che evidenzia come il Dlgs Letta 164/2000, “nel disciplinare il valore di rimborso spettante al gestore uscente, fa esclusivo riferimento agli impianti e alle reti di distribuzione del gas naturale”; che il sistema normativo di settore in generale “ha sempre considerato separatamente la distribuzione del gas naturale e la diversa attività di distribuzione del GPL”; che “le reti e gli impianti del GPL sono diversi da quelli del gas naturale e dal punto di vista tecnico non sono adatti al vettoriamento del metano (e, quindi, in sostanza gli impianti GPL non possono essere utilizzati per il trasporto del gas naturale)”; che “la finalità del sistema normativo è proprio quella di valorizzare gli investimenti per l'estensione della rete a gas naturale, al fine di superare definitivamente le obsolete reti a GPL” e che quindi sarebbe “irragionevole obbligare il nuovo gestore, da un lato, ad acquistare le reti a GPL e poi a fare investimenti per sostituirle con reti a gas naturale”.

Da ultimo i giudici osservano che non cambia le cose il fatto che “nel caso concreto ci si troverebbe in presenza di un rapporto concessorio unitario, in forza del quale il servizio pubblico di distribuzione del gas sia stato assicurato – alle stesse condizioni tariffarie – per mezzo di una rete alimentata in parte a gas naturale in parte a GPL”, circostanza che “non può giustificare” una diversa interpretazione della normativa. Concludendo che l'esigenza della società a vedersi riconosciuto il valore degli impianti a GPL “può trovare rimedio nei principi dettati dal codice civile in materia di contratti e di obbligazioni”.